

Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte - Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione.

La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omissso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1227](#), [Cod Proc Civ art 112](#), [Cod Proc Civ art 342](#), [Cod Proc Civ art 346](#)

RISARCIMENTO DEL DANNO

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO